
**Nascita di un sito
produttivo:
strategie, valutazioni e
autorizzazioni ambientali**

PRINCIPI E FONDAMENTI

Sviluppo sostenibile



Economia circolare

ART. 3-quater

Principio dello sviluppo sostenibile.

1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.

4. La risoluzione delle questioni che coinvolgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.



L'**Economia circolare** è un termine che definisce un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo garantendo dunque anche la sua ecosostenibilità.

L'economia circolare è un modello di produzione e consumo attento alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali.

Il concetto di economia circolare si fonda su due capisaldi:

1. La riduzione della quantità di rifiuti da gestire, raggiungibile sia attraverso misure di prevenzione da applicare non solo durante il processo produttivo, ma già in sede di progettazione dei beni, sia selezionando con attenzione quegli scarti di lavorazione che possono essere qualificati come sottoprodotti e dunque idonei alla commercializzazione.

2. La diffusione, tramite il riciclaggio e le operazioni di recupero, dei procedimenti e dei trattamenti volti alla cessazione della qualifica di rifiuto.

TEMI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LE AZIENDE

- 1. Scelta orientata della localizzazione del nuovo sito da realizzare**
- 2. Definizione dei comparti ambientali di interesse in relazione all'attività prescelta**
- 3. Definizione del quadro autorizzativo in riferimento alle indicazioni del Testo Unico Ambientale (T.U.A. - D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.)**
- 4. Importanza della gestione rifiuti: gli obblighi per i gestori sia di siti produttivi che di impianti di trattamento rifiuti**
- 5. Sistema sanzionatorio in materia ambientale**

1. Scelta orientata della localizzazione



→ Verifica di idoneità dell'area
(aspetti normativi e programmatici)

→ Capacità di carico dell'ambiente e presenza di elementi di sensibilità ambientale

→ Due Diligence ambientale prima dell'acquisto

1. Scelta orientata della localizzazione

Verifica di idoneità dell'area


(aspetti normativi e programmatici)

Destinazione urbanistica



Analisi delle previsioni e prescrizioni definite dallo strumento di governo del territorio comunale per l'area selezionata

È necessario provvedere alle pratiche preliminari funzionali all'ottenimento della conformità urbanistica



	A	NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
	B1	EDILIZIA RESIDENZIALE CONSOLIDATA DI COMPLETAMENTO
	B2	EDILIZIA RESIDENZIALE CONSOLIDATA RADA
	C	EDILIZIA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE IN ATTO
	D1	ZONA PRODUTTIVA CONSOLIDATA E DI COMPLETAMENTO
	D2	ZONA COMMERCIALE CONSOLIDATA DI COMPLETAMENTO
	E	ZONA AGRICOLA
	SP	SERVIZI PUBBLICI
	ST	SERVIZI TECNOLOGICI

Vincoli ambientali e amministrativi



Verifica della presenza in sito di vincoli amministrativi e/o ambientali ostativi entro cui la realizzazione del progetto non è assentibile.

1. Scelta orientata della localizzazione

Verifica di idoneità dell'area

Focus specifico per gli impianti di trattamento rifiuti

L'articolo 195 comma 1 lettera p) del T.U.A. stabilisce che «tra le competenze statali vi è l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.»

Criteri Localizzativi del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR)



OGGETTO	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	ESITO
A F L L E aggiornamenti. L.R. n. 26/2003.	Zone di riserva di idrostruttura sotterranea - superficiale (ISS).	Il sito risulta inserito	
	esclusivamente a ISF, ISI e ISP. Zone di ricarica e zone di ricarico/scambio, zone di ricarico/scambio con ISI, zone di ricarica, zona di ricarica da ISS.	(ISI), nelle aree di ricarica ISS e nella macroarea di riserva (ISP) ²³ .	

INCOMPATIBILITÀ
IMPRESCINDIBILE



OGGETTO	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	ESITO
A F L L E aggiornamenti. L.R. n. 26/2003.	Zone di riserva di idrostruttura sotterranea - superficiale (ISS).	Il sito risulta inserito	
	esclusivamente a ISF, ISI e ISP. Zone di ricarica e zone di ricarico/scambio, zone di ricarico/scambio con ISI, zone di ricarica, zona di ricarica da ISS.	(ISI), nelle aree di ricarica ISS e nella macroarea di riserva (ISP) ²³ .	

FATTIBILITÀ CON
PRESCRIZIONI / MITIGAZIONI



OGGETTO	DESCRIZIONE	ESITO
Vicinanza ad altri impianti di gestione dei rifiuti c ridurre territori	In prossimità dell'impianto vengo-	
Destin ambiti che, individuate come aree degradate o dismesse nel P.R.G/P.G.T., ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.R. 12/05 (Fonti: Geopostale di Regione Lombardia	L'impianto è ubicato in un ambito territoriale estrattivo (ATE). ¹¹²	PREFERENZIALE

AREE DA FAVORIRE PER LA
LOCALIZZAZIONE

1. Scelta orientata della localizzazione

Verifica di idoneità dell'area

Focus specifico per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili

Tipologia di impianti da fonti energetiche rinnovabili

Considerati opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti

impianti eolici

impianti solari fotovoltaici

impianti a biomassa

impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione, a biogas da digestione anaerobica di biomasse

impianti di produzione di biometano

impianti idroelettrici

Verifica delle «Aree idonee»

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 199 art. 20

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e [...].

Individuate dalle Regioni : aggiornamenti in corso al fine di recepire la nuova normativa e le indicazioni del PNIEC

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sono considerate aree idonee: siti con presenza di altri impianti della stessa fonte, siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate, aree ferroviarie, aree agricole entro 500 m da zone industriali, aree interne agli impianti industriali, aree adiacenti alle autostrade (entro 300 m), le aree non ricomprese in ambiti tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 (entro 7 km per gli impianti eolici e entro 1 km per gli impianti fotovoltaici)

1. Scelta orientata della localizzazione

Verifica preliminare della sensibilità ambientale del sito



Verifica di possibili
alternative
localizzative

2. Localizzazione dei progetti.

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;
- b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;
- c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

- c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;
- c2) zone costiere e ambiente marino;
- c3) zone montuose e forestali;
- c4) riserve e parchi naturali;
- c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;
- c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione;
- c7) zone a forte densità demografica;
- c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;
- c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#).

1. Scelta orientata della localizzazione

Due Diligence ambientale prima dell'acquisto di un sito

QUANDO È CONSIGLIATA



in caso si intenda acquisire e recuperare un ex sito produttivo
Rigenerazione aree brownfield
Location preferenziali e incentivate dagli strumenti di pianificazione sovralocale



in caso di informazioni storiche in merito ad utilizzo del sito
che potrebbero aver influenzato la qualità delle matrici
ambientali

L'esempio della Regione Lombardia - (Nuovo P.R.G.R. 2022)

3.2 Siti censiti

Il numero totale dei siti censiti, alla data del 31.12.2020, ammonta a quasi 6.000, di cui 995 siti contaminati, 996 siti potenzialmente contaminati e 2715 bonificati. Al 31/12/2021 il numero di siti censiti è ulteriormente incrementato, superando i 6.100 siti, con 1.021 siti contaminati, 1.006 siti potenzialmente contaminati e 2.829 bonificati.

I restanti siti sono classificati come "non contaminati" e sono siti per i quali è stato chiuso il procedimento, per assenza di superamenti dei limiti normativi per la specifica destinazione d'uso o a seguito delle risultanze dell'analisi di rischio sito specifica.

1. Scelta orientata della localizzazione

Due Diligence ambientale prima dell'acquisto di un sito

Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i dati regionali

Tabella 3.1 Siti oggetto di procedimento di bonifica registrati nelle anagrafi/banche dati delle Regioni/PA

Regione/Provincia Autonoma	Siti con procedimento in corso	Siti con procedimento concluso	Totale siti oggetto di procedimento di bonifica
Abruzzo	862	346	1.208
Basilicata	237	65	302
Calabria	114	107	221
Campania	3.252	449	3.701
Emilia-Romagna	548	533	1.081
Friuli-Venezia Giulia	200	1.034	1.234
Lazio	1.015	197	1.212
Liguria	333	447	780
Lombardia	2.827	7.489	10.316
Marche	570	508	1.078
Molise	30	59	89
Piemonte	829	990	1.819
Puglia	357	184	541
Sardegna	592	463	1.055
Sicilia	1.060	325	1.385
Toscana	1.901	2.459	4.360
Trento	143	340	483
Bolzano	27	332	359
Umbria	91	76	167
Valle d'Aosta	31	168	199
Veneto	1.245	1.291	2.888
TOTALE ITALIA	16.264	17.862	34.478

Rapporto SNPA n. 337/2021




Figura 3.1 Numero totale di procedimenti di bonifica



I dati sui siti contaminati riportati in questo rapporto sono relativi esclusivamente a procedimenti regionali. Non sono ricompresi i dati che riguardano i Siti di Interesse Nazionale (SIN)

Il numero totale dei siti oggetto di procedimento di bonifica è 34.478 di cui 16.264 hanno un procedimento in corso e 17.862 hanno concluso il procedimento

1. Scelta orientata della localizzazione

Due Diligence ambientale prima dell'acquisto di un sito

OBIETTIVI

Verifica della presenza di forniture e servizi necessari e della conformità del sito rispetto alla normativa vigente per la tutela dell'ambiente e



- Verificare presenza di reti di fornitura energetica e idrica / presidi per la tutela delle matrici ambientali, come da normativa vigente (es. piazzali pavimentati, reti di captazione e gestione delle acque meteoriche, presenza di impianti di trattamento e depurazione)
- Consente di preventivare le spese di adeguamento del sito alle prescrizioni normative

Individuare eventuali passività ambientali gravanti sul sito




- Definire la condizione ambientale ante-opera (*bianco di partenza*)
- Definire la modalità di gestione delle eventuali spese di ripristino del sito nel corso delle trattative di acquisizione

*Matrici di interesse: Suolo, Sottosuolo, Falda
(Concentrazioni Soglia di Contaminazione definite dal Titolo V
della Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)*

2. Definizione dei comparti ambientali di interesse

Modello concettuale delle analisi ambientali in relazione alla tipologia impiantistica



Sorgenti Emissive



Elementi di sensibilità ambientale

3. Definizione del quadro autorizzativo in riferimento alle indicazioni del T.U.A. (D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

VALUTAZIONI AMBIENTALI

È necessario verificare se il progetto ricade tra le tipologie impiantistiche soggette agli adempimenti previsti dalla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 6)

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- *Verifica di assoggettabilità alla VAS* Piani e programmi di cui all'art. 6, commi 3 e 3-bis (art. 11-12)
- *Valutazione Ambientale Strategica (VAS)* Piani e programmi di cui all'art. 6, commi da 1 a 4

6. Oggetto della disciplina

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
 - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
- 3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.
- 3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
 - a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
 - b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
 - c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
 - c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovrazionale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

3. Definizione del quadro autorizzativo in riferimento alle indicazioni del T.U.A. (D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

VALUTAZIONI AMBIENTALI

È necessario verificare se il progetto ricade tra le tipologie impiantistiche soggette agli adempimenti previsti dalla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 6)

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

- *Verifica di assoggettabilità alla VIA* (art. 6, comma 6)

ALLEGATO II-BIS Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale

ALLEGATO IV Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

- *Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)* (art. 6, comma 7)

ALLEGATO II - Progetti di competenza statale

ALLEGATO III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

3. Definizione del quadro autorizzativo in riferimento alle indicazioni del T.U.A. (D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

VALUTAZIONI AMBIENTALI

Valutazione Ambientale Preliminare (VAP) (art. 6, commi 9, 9bis)

Per i progetti che prevedono:

- modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali.
- modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali di progetti già autorizzati, che non comportino impatti ambientali significativi e negativi.

Consente di verificare con gli Enti la necessità o meno di sottoporre il progetto a VIA o Verifica di VIA.

Valutazione di Incidenza Ambientale (VIC/VinCA)

D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i Art. 5 «Definizioni»

b-ter) valutazione d'incidenza: **procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000**, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l'applicazione della Valutazione di Incidenza sono dettate nelle **Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VinCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28/11/2019** con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano .

3. Definizione del quadro autorizzativo in riferimento alle indicazioni del T.U.A. (D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

VALUTAZIONI AMBIENTALI

Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) (DM 27 marzo 2019 – D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i Art. 5 «Definizioni» - lett. b-bis): Valutazione di Impatto Sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione.

Quando è prevista



D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i - Art. 23- c.2 → E' prevista tra gli elaborati da allegare allo Studio di Impatto Ambientale **nelle procedure di VIA per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla parte II del TUA e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II.**

Per tali progetti il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle **linee guida adottate con decreto del Ministro della salute**, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità → **ovvero il DM 27 marzo 2019**

ESCLUSIONI: Non è prevista all'interno della fase di Verifica di Assoggettabilità alla VIA

Fase di Screening



La fase di *Screening* può essere utilizzata nel caso **per modifiche impiantistiche, variazioni di processo e/o gestionali e/o dismissioni** nel caso di impianti già esistenti appartenenti alla tipologia di impianti per i quali è prevista la VIS

CASI PARTICOLARI



Regione Lombardia: D.g.r. 8 febbraio 2016 - n. X/4792 «Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali»

3. Definizione del quadro autorizzativo in riferimento alle indicazioni del T.U.A. (D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

TITOLI E REGIMI AUTORIZZATIVI

È necessario definire in che regime autorizzativo ricade l'attività produttiva di interesse, che dipende:

- Dalla tipologia progettuale
- Dalla capacità produttiva
- Dalle matrici ambientali coinvolte
- Dalle materie prime utilizzate



3. Definizione del quadro autorizzativo in riferimento alle indicazioni del T.U.A. (D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. n. 59/2013)

Provvedimento abilitativo unico che sostituisce in un unico titolo sette comunicazioni e autorizzazioni in materia ambientale

Chi deve chiedere l'AUA



La disciplina sull'AUA si applica alle piccole-medie imprese (PMI), oltre che agli **impianti non soggetti alle disposizioni** in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

ESCLUSI progetti sottoposti alla VIA, nel caso in cui da normativa il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso ambientali.

Titoli ambientali ricompresi nell'AUA

1. Autorizzazione agli **scarichi** (artt. 124 e ss., D.L.vo n. 152/2006);
2. Comunicazione preventiva per l'**utilizzo agronomico** degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (art. 112, D.L.vo n. 152/2006);
3. Autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti (**art. 269**, D.L.vo n. 152/2006);
4. Autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli impianti e le **attività in deroga** (**art. 272**, D.L.vo n. 152/2006);*
5. **Nulla osta** per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ai sensi della L. n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento **acustico**);
6. Autorizzazione all'**utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9, n. D.L.vo 99/1992);
7. **Comunicazioni in materia recupero di rifiuti** (**autorizzazione semplificata rifiuti** - artt. 215 e 216, D.L.vo n. 152/2006).

**se è l'unico titolo autorizzativo necessario, può essere richiesto come titolo a se stante, al fi fuori dell'AUA*

3. Definizione del quadro autorizzativo in riferimento alle indicazioni del T.U.A. (D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 – Parte II)

L'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento autorizzativo che racchiude diverse valutazioni tecniche, per capire quale impatto può avere un impianto sulle emissioni in aria, acqua e suolo.

E' stata introdotta dalla Direttiva 1996/61/CE nota come direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) e recepita in Italia nel **Testo Unico Ambientale**.

Chi deve
chiedere l'AIA



L'AIA si applica alle tipologie di **attività previste nell'Allegato VIII** alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006

Titoli ambientali ricompresi nell'AIA

L'AIA sostituisce le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs.152/2006 :

1. Autorizzazione alle **emissioni in atmosfera**
2. Autorizzazione allo **scarico delle acque reflue**
3. Autorizzazione unica per gli impianti di **smaltimento e recupero dei rifiuti**
4. Autorizzazione allo **smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT**
5. Autorizzazione all'**utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
6. **Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia**, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni

3. Definizione del quadro autorizzativo in riferimento alle indicazioni del T.U.A. (D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

Autorizzazione Unica 208 – Autorizzazione ordinaria rifiuti

(D.Lgs. n. 152/2006 – Parte IV)

Chi deve
chiedere
l'AU 208



I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi.

ESCUSE: (a) le tipologie di impianti di cui agli artt. 215 e 216, D.L.vo n. 152/2006 **autorizzazione semplificata rifiuti (AUA)** e (b) quelli ricompresi **nell'Allegato VIII** alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 **(AIA)**

Art. 208, c. 6 → L'approvazione **sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni, costituisce variante allo strumento urbanistico, comporta Dichiarazione di Pubblica Utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.**

L'autorizzazione **individua le condizioni e le prescrizioni e contiene:**

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

3. Definizione del quadro autorizzativo in riferimento alle indicazioni del T.U.A. (D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

Autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) e di biometano

Autorizzazione Unica (art. 12 d. lgs. 387/2003)	Procedura Abilitativa semplificata (art. 6 d. lgs. 28/2011)	Comunicazione preliminare all'installazione (art. 6 d. lgs. 28/2011)	Comunicazione preliminare all'installazione secondo Modello Unico Nazionale (d. m. 19/5/2015)	Attività in edilizia libera (art. 6 d.p.r. 380/2001)	Dichiarazione Asseverata di Inizio Attività (art. 6 bis del d. lgs. 28/2011)
<p>nuovi impianti a fonti rinnovabili di cui al d. m. 10/09/2010, con esclusione di quelli indicati nei paragrafi 12.1 e 12.2 del decreto medesimo</p> <p>modifiche di impianti esistenti rientranti nella condizione di modifiche sostanziali, di cui all'art. 5, comma 3, del d. lgs. 28/2011</p>	<p>impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.2, 12.4, 12.6, 12.8 del d. m. 10/09/2010</p>	<p>impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.1, 12.3, 12.5, 12.7 del d. m. 10/09/2010</p>	<p>impianti fotovoltaici con le caratteristiche dell'art. 2 del d. m. 19/05/2015 (che quindi vengono sottratti a quelli del paragrafo 12.1 della colonna C)</p>	<p>impianti fotovoltaici di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-quater) del d.p.r. 380/2001 (che quindi vengono sottratti a quelli del paragrafo 12.1 della colonna C)</p>	<p>nuovi impianti fotovoltaici di cui all'art. 6 bis, comma 3, del d. lgs. 28/2011</p> <p>modifiche di impianti esistenti rientranti nelle condizioni di cui all'art. 6 bis, comma 1, del d. lgs. 28/2011</p>

3. Definizione del quadro autorizzativo in riferimento alle indicazioni del T.U.A. (D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

Autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) e di biometano

Elenco indicativo dei titoli autorizzativi ricompresi nell'Autorizzazione Unica 387
(D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. L'autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE;
2. l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
3. la valutazione dell'impatto ambientale prevista dalla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 di competenza dello Stato o della Regione;
4. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla parte quinta decreto legislativo n. 152/2006, di competenza della regione o della provincia;
5. l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006;
6. il nulla osta di competenza dell'Ente di gestione dell'area protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
7. permesso di costruire di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, di competenza del Comune interessato;
8. parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'articolo 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, rilasciato dal Ministero dell'Interno - comando Provinciale VV.FF.;
9. il nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare;
10. il nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità all'articolo 61, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006;
11. il nulla osta sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi provvedimenti attuativi;
12. il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENAC-ENAV), ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione;
13. il mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766 del 1927 e successive modificazioni;
14. l'autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle leggi regionali;
15. la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della legge n. 447 del 1995 e successive modificazione e integrazioni;
16. nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni oggi, Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 259 del 2003;
17. l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada;
18. l'autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità competente ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;
19. nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933.

3. Definizione del quadro autorizzativo in riferimento alle indicazioni del T.U.A. (D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

Autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica e termica (cogenerazione) da fonti convenzionali

Autorizzazione unica prevista ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 20/07 e dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. 115/08

Autorizzazione Paesaggistica

Autorizzazione paesaggistica ordinaria (art. 146 e 149 Dlgs 42/2004)

Per alcune tipologie di interventi è necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)

- a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti
 - b) strade di interesse provinciale;
 - c) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale
 - d) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt
 - e) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili
 - f) opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 43 della l.r. 26/2003
 - g) interventi relativi a opere idrauliche, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge
 - h) opere di sistemazione montana
- comma 7: interventi di trasformazione del bosco nonché interventi che comportino anche trasformazione del bosco
comma 9: opere di competenza comunale)

Autorizzazione paesaggistica semplificata (Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

3. Definizione del quadro autorizzativo in riferimento alle indicazioni del T.U.A. (D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

Ulteriori casistiche autorizzative per le emissioni in atmosfera

Autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli impianti e le **attività in deroga** (art. 272, D.L.vo n. 152/2006) → Qualora siano l'unico titolo abilitativo richiesto può essere ottenuta al di fuori dell'AUA

Art. 272 c.1 → **Non sono sottoposti ad autorizzazione** di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente **impianti e Attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto.**

L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui **emissioni sono scarsamente rilevanti** agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

Art. 272 c. 2 → L'autorità competente può adottare **autorizzazioni di carattere generale riferite** a stabilimenti oppure a **categorie di impianti e attività**, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.

Aspetti relativi alla Gestione del Rischio

- *Adempimenti in materia di Prevenzione Incendi (CPI – PEI)*
- *In base alle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo ed ai relativi quantitativi di stoccaggio è necessario verificare le condizioni previste dal D. Lgs. n. 105/2015 (Direttiva Seveso ter) che determina gli obblighi:*
 - (a) di Notifica*
 - (b) di implementazione di uno specifico sistema di gestione del rischio*

4. Importanza della gestione rifiuti – obblighi per i gestori

La gestione dei rifiuti è l'insieme di metodi e procedure volti a realizzare le fasi di deposito, raccolta, trasporto, i trattamenti di recupero o smaltimento di rifiuti, salvaguardando salute umana e limitando il più possibile impatti negativi sull'ambiente.

Obblighi e adempimenti in capo ai gestori dei siti produttivi

Gestione dei rifiuti prodotti: è previsto il deposito temporaneo secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 152/06 e sm.i (art. 185-bis) sino all'invio a destino.

Sono vietati il deposito e l'abbandono incontrollato dei rifiuti (art. 192).

Corretta attribuzione del codice identificativo dei rifiuti prodotti (Responsabilità estesa del produttore)

Adempimenti in merito alla gestione degli imballaggi (CONAI)

Selezione dei fornitori (verifica periodica dei titoli autorizzativi, della tipologia di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali)

Corrette modalità di trasporto (art. 193) → Trasportatori qualificati idoneamente iscritti all'Albo Gestori Ambientali / Compilazione del Formulario / Adempimenti AdR (Addetti trasporto merci pericolose)

Sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis) → Compilazione del Formulario /RENTRI

Compilazione del Registro di Carico e Scarico (art. 190)

Compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)

Compilazione della Dichiarazione E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register)

Adempimenti in merito alle attività di monitoraggio e controllo prescritte dall'Autorizzazione

4. Importanza della gestione rifiuti – obblighi per i gestori

La gestione dei rifiuti è l'insieme di metodi e procedure volti a realizzare le fasi di deposito, raccolta, trasporto, i trattamenti di recupero o smaltimento di rifiuti, salvaguardando salute umana e limitando il più possibile impatti negativi sull'ambiente.

Obblighi e adempimenti in capo ai gestori degli impianti di trattamento rifiuti

Gestione dei rifiuti prodotti: è previsto il deposito temporaneo secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 152/06 e sm.i (art. 185-bis) sino all'invio a destino.

Sono vietati il deposito e l'abbandono incontrollato dei rifiuti (art. 192).

Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali

Corrette modalità di trasporto (art. 193) → Trasportatori qualificati idoneamente iscritti all'Albo Gestori Ambientali / Compilazione del Formulario / Adempimenti AdR (Addetti trasporto merci pericolose)

Sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis) → Compilazione del Formulario / RENTRI

Compilazione del Registro di Carico e Scarico (art. 190)

Compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)

Compilazione della Dichiarazione E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register)

Compilazione de dati di monitoraggio del flusso dei rifiuti urbani da parte delle Sezioni regionali del Catasto dei rifiuti (Applicativo ORSO - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale)


Compilazione della Dichiarazione E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register)

Adempimenti in merito alle attività di monitoraggio e controllo prescritte dall'Autorizzazione

5. Sistema sanzionatorio in materia ambientale

Sanzioni in materia di VIA e verifica di Assoggettabilità alla VIA

(D.lgs 152/2006 art. 29 «Sistema sanzionatorio»).




29. Sistema sanzionatorio

(articolo così sostituito dall'art. 18 del d.lgs. n. 104 del 2017)


- I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
- Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
 - alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
 - alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.
- Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.
- Le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente.
- Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all'articolo 28 del presente decreto per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.

5. Sistema sanzionatorio in materia ambientale

Sanzioni rispetto al regime autorizzativo AIA (D.lgs 152/2006 art. 29-quattordices «Sanzioni»).




Sanzioni in materia di scarichi idrici (D.lgs 152/2006 artt. da 133 a 140 «Titolo V - Sanzioni»).



5. Sistema sanzionatorio in materia ambientale

Sanzioni in materia di gestione rifiuti

(D.lgs 152/2006 artt da 254 a 263 «Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali»).



5. Sistema sanzionatorio in materia ambientale

Sanzioni in ambito di emissioni (D.lgs 152/2006 art. 279 -«Sanzioni»).

Sanzioni amministrative pecuniarie

- Modifica non sostanziale non autorizzata
- Violazione delle prescrizioni autorizzative
- Mancata comunicazione dei dati di monitoraggio

Sanzioni penali (arresto / ammenda)

- Esercizio non autorizzato / Modifica sostanziale non autorizzata
- Violazione dei valori limiti di emissione
- Mancata adozione di modalità di contenimento delle emissioni

Sanzioni per i medi – impianti di combustione (D.lgs 152/2006 art288 -«Sanzioni»).

Sanzioni amministrative pecuniarie

- Mancata manutenzione / documentazione impianti di media combustione
- Impianti termici civili non conformi alle prescrizioni tecniche o ai valori limite
- conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza patentino

Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale (D.lgs 152/2006 art. 318-ter / «Parte sesta-bis»).

→ Norma le modalità operative per la verifica degli adempimenti, la sospensione del procedimento penale e l'estinzione del reato

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



info@niuma.it



niuma.it